



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Numero 2

**Oggetto: ART. 3 COMMA 27 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244
- RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE.**

L'anno **duemilaundici** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta , di Prima convocazione. Risultano:

Inviata al Comitato regionale di Controllo il ***** Prot. *****
--

BATTISTUTA MARIO	Presente
DELLA MORA PAOLO	Presente
GROSSO MARIO	Presente
BERTOLINI PIERGIUSEPPE	Presente
GROSSO DEMIS	Presente
PONTE GIULIANA	Presente
BERTOLINI STEFANO	Presente
PITUELLO DIEGO	Presente
FABRIS FRANCO	Presente
BERTOLINI LUISELLA	Presente
GROSSO FABIO	Presente
ZABAI ANTONINO	Presente
VISCARDIS ELEONORA	Presente

Partecipa il Segretario, MITTIGA DOTT.SSA BRUNA.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.3, comma 27 della legge n.244/2007 stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 (tra cui i Comuni), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società;
- il successivo comma 28 stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al comma 27;
- secondo quanto disposto dal successivo comma 29 entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della finanziaria 2008, ovvero entro il 31.12.2010, le amministrazioni di cui al citato D.Lgs.n.165/2001, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- la nuova legge di Stabilità ha introdotto una modifica all'art. 14 comma 32 della L.122/2010, escludendo l'obbligo di dismissione entro il 31.12.2011 nei confronti delle società già costituite o partecipate da comuni inferiori a 30.000 abitanti che presentano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi finanziari. Testualmente, la disposizione della legge di Stabilità reca: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi»".

CONSIDERATO che l'ultimo periodo del suddetto comma testualmente recita: "*Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione*";

PRESO ATTO che se da un lato, allo stato attuale è stata normativamente introdotta un'importante modifica per un Comune delle dimensioni demografiche di Bertiole, dall'altro il Ministero non ha ancora adottato alcun decreto attuativo/interpretativo sulle modalità d'applicazione di tale comma 32, art.14, della L.122/2010 di conversione del D.L. n.78/2010;

RITENUTO comunque opportuno procedere ad una ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Bertiole, con l'obiettivo di perseguire le finalità dell'art.3, commi 27, 28 e 29 della L.244/2007 e dell'art.14, comma 32, della L. 122/2010, anche se modificato;

RILEVATO:

- che le novità introdotte dall'art.3, commi 27 e segg., della sopraccitata legge, hanno lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità di condizioni tra gli operatori economici;

- che pur avendo l'art.71, comma 1, lett.e) (Società pubbliche) della L.n.69/2009 modificato il suddetto comma 27 sopprimendo le parole “o indirettamente”, limitando così l'indagine alle sole partecipazioni dirette del Comune, detta previsione, peraltro, non può limitare al Comune di decidere in merito alle partecipazioni indirette, ciò in base all'art.42, comma 2, lett.e) e g) del D.Lgs n.267/2000 in materia di competenza esclusiva consiliare sull'organizzazione dei pubblici servizi e sugli indirizzi alle aziende partecipate, né può significare che debba essere ceduta interamente una partecipata diretta con tutte le sue controllate oppure mantenuta, senza possibilità di soluzioni intermedie (appunto, la cessione solo di alcune partecipazioni indirette comunali);
- che la nozione di servizi di interesse generale, va ricondotta alla definizione presente nel trattato dell'Unione Europea che vi annovera quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, alla libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione oltretché ai servizi pubblici tradizionali: quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. In altre parole, si tratta di servizi pubblici rivolti all'intera collettività, non importa in quale forma gestiti, né il regime tariffario applicato per la loro fruizione;

PRESO ATTO che, per la definizione delle finalità istituzionali attribuite al Comune, si deve fare riferimento a quanto disposto o previsto:

- a) dalla Costituzione secondo cui:
 - i Comuni sono enti autonomi con proprie funzioni (art. 114)
 - ai Comuni sono attribuite funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118);
 - i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie o conferite (art. 118)
 - Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118);
- b) dal Libro Verde sui servizi di interesse generale della Commissione delle Comunità Europee del 21.5.2003, che al punto 17 precisa quanto segue: *l'espressione “servizi di interesse economico generale” è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato di Roma; essa è definita nel trattato o nella normativa derivata; tuttavia, nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico; il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione; tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico;*
- c) dal DLgs 267 / 2000 secondo cui:
 - in base all'art. 13, comma 1, *spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzo del territori, dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;*
 - in base all'art 112, c.1, *gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;*

dall'art.13 DL 223/2006, convertito con la Legge 248/2006 e modificato dalla Legge 99/2009, in base al

quale (nel prosieguo, “DL 223 / 2006”) le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

- dalle previsioni contenute all'art.4 dello statuto comunale in materia di “Funzioni del Comune” ;

PRECISATO che ai fini della presente deliberazione la ricognizione dei requisiti di cui al comma 27 della L.244/2007 può essere ricondotta alla presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- espletamento di un servizio di interesse generale nella nozione comunitaria desunto dall'analisi degli statuti societari;
- connessione del servizio di interesse generale alle funzioni tipiche dell'ente comunale come desunte dal TUEL;
- territorialità del servizio svolto dalle società per conto dell'ente locale desumibile da convenzioni, contratti di servizio, atti di affidamento o concessione;
- identificazione dei beneficiari dei servizi nella collettività locale riconducibile, ad esempio, alla natura tariffaria dei proventi e/o al rischio imprenditoriale assunto dalla società;

RIBADITO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente a società di capitale e di concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.2), del D.Lgs.n. 267/2000 (TUEL);

ATTESO che l'art.19, comma 2, della L.102/2009 di conversione del D.L. n.78/2009 ha apportato all'art.3, comma 28, della L.n.244/2007, ultima parte, la seguente modifica: “La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”;

RIBADITO che si ritiene comunque opportuno, in considerazione delle normative vigenti in materia, avviare l'iter procedurale relativo alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute direttamente dall'Ente, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge, come sopra specificati;

OSSERVATO preliminarmente che due S.P.A. di servizi pubblici locali (servizio idrico e servizio raccolta e smaltimento rifiuti), di cui questo ente fa parte, nascono dalla trasformazione obbligatoria di consorzi pubblici;

VISTO l'allegato prospetto Sub A), facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, con cui si è effettuata l'analisi delle società in cui il Comune di Bertiole detiene partecipazioni e non quotate in borsa;

PRESO ATTO che dal suddetto allegato è possibile verificare il risultato economico delle Società partecipate dal Comune di Bertiole, nell'ultimo triennio;

TENUTO conto che il quadro di raccordo tra le attività svolte dalle società elencate all'allegato Sub A) nell'interesse del Comune e quelle più generali svolte dalle medesime ai sensi e per gli effetti dei rispettivi statuti, è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

<p style="text-align: center;">RELAZIONE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE</p>
--

Società	Attività svolta per l'ente	Attività della Società
C.A.F.C. Spa	Gestione del servizio Idrico e fognatura	O G G E T T O SOCIALE: art.4, lett.e) dello Statuto CAFC Spa – (custodito agli atti del Comune)
A & T Spa	Servizio di igiene ambientale: raccolta e smaltimento rifiuti	O G G E T T O SOCIALE: art. 3 dello Statuto A & T Spa (custodito agli atti del Comune)
AMGA – Azienda Multiservizi SPA	Distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bertolo	OGGETTO SOCIALE : art.4, comma 1, lett.a) Statuto Amga Multiservizi Spa – (custodito agli atti del Comune)
FRIULENERGIE S.R.L.	NESSUNA	Implementazione energie rinnovabili (da Statuto)

RITENUTO necessario esplicitare per ciascuna società partecipata gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento o meno delle partecipazioni detenute:

C.A.F.C. SPA

Considerato che con delibera consiliare n. 60 del 20.11.2000, il Comune di Bertolo ha approvato la trasformazione in SPA del Consorzio per l'Acquedotto Friuli Centrale a cui aveva aderito con propria partecipazione per la gestione del servizio idrico integrato;

Preso atto che il Comune di Bertolo ha adottato la delibera consiliare avente per oggetto "L.R. 13/05 "Approvazione convenzione e statuto del Consorzio "Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli" per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione";

Preso atto che il CAFC SPA (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SPA, in esito all'atto di fusione per incorporazione ex art.2501 C.C. del 23.11.2010 – con effetto dal 01.12.2010) è gestore multicomunale salvaguardato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli per lo svolgimento del ciclo idrico integrato, costituito dai segmenti di acquedotto, fognatura, depurazione;

Rilevato che si tratta di un servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'attività economica locale, pertanto, nonostante nell'anno 2009 il risultato economico fosse negativo, deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria da parte del Comune;

Ritenuto il mantenimento della partecipazione attualmente posseduta pienamente coerente con la normativa vigente, oltre che ad essere fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

A & T 2000 SPA

Considerato che con delibera consiliare n. 40 del 01.10.2003, il Comune di Bertiole ha approvato la trasformazione in SPA del Consorzio Azienda A & T 2000 a cui aveva aderito con propria partecipazione per la gestione dell'intera filiera dei rifiuti per conto dei Comuni ad esso aderenti nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

Rilevato che l'A&T 2000 SPA è gestore multicomunale salvaguardato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti, costituito dai segmenti della raccolta, del trasporto, dello spazzamento, dello smaltimento (servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'economica), e pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria da parte del Comune. A&T 2000 SPA, inoltre, parteciperà, sulla base delle indicazioni dell'Autorità d'Ambito di settore (la Provincia, sulla base del Piano Regionale Rifiuti, ad oggi adottato dalla Giunta Regionale ed il cui iter di approvazione risulta essere in corso), all'assetto definitivo dell'affidamento del ciclo dei rifiuti a livello dello stesso ambito.

Preso atto che nell'ultimo triennio il risultato economico è stato sempre positivo;

Ritenuto di mantenere la partecipazione attualmente posseduta in quanto si ritiene pienamente coerente con la normativa vigente, oltre che ad essere fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

AMGA MULTISERVIZI SPA

Considerato che con delibera consiliare n. 224 del 21.12.1987 (ravvisata legittima dal CPC di Udine in data 27.01.1988) sul territorio del Comune di Bertiole veniva istituito il servizio di distribuzione del gas metano ed approvata la convenzione ed il regolamento per la fornitura del gas agli utenti;

Rilevato che successivamente, previo espletamento di regolare gara d'appalto, la concessione del servizio è stata affidata (deliberazione giunta n.202 del 13.06.1988) alla ditta ACQUA GAS 2000 SRL di S.Vito al Tag.to alla quale è successivamente subentrata la società Delta Gas SRL (già SPA) di Cremona alla quale, a sua volta, per effetto di atto di conferimento del ramo d'azienda nel settore della distribuzione del gas (rep.n.11082, racc.4217, Notaio Lucia Peresson di Udine) è subentrata, con effetti dal 01.06.2004, la società AMGA Azienda Multiservizi SPA di Udine;

Vista, inoltre, la deliberazione consiliare n. 42 del 05.07.2000, con cui il Comune di Bertiole ha aderito alla Società AMGA Multiservizi Spa mediante propria partecipazione per la gestione dei diversi servizi pubblici locali rientranti tra le attività elencate all'art.4 dello Statuto della società ed in particolare quello della distribuzione del gas (art.4, comma 1, lett.a) dello Statuto Amga Multiservizi Spa);

Rilevato che tuttora la società di che trattasi svolge sul territorio del Comune di Bertiole il servizio di distribuzione del gas metano, servizio riconosciuto dall'Amministrazione Comunale di rilevante interesse pubblico, in considerazione anche del fatto che l'AMGA Multiservizi Spa, previa sottoscrizione con il Comune di Bertiole di atto aggiuntivo e di chiarimento alla convenzione in essere tra le parti – delibera consiliare n.33 del 28.09.2009 – per la concessione del pubblico servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale fino alla data del 31.12.2013, è intervenuta, proprio su tale territorio, con degli investimenti economici consistenti nell'ampliamento del servizio e nella progettazione e posa in opera di nuove condotte di trasporto e distribuzione del gas, nonché di manufatti funzionali alla rete, accessori di rete e gruppi di riduzione, oltre agli interventi tecnici necessariamente correlati. L'AMGA Multiservizi Spa, inoltre, ha riconosciuto al Comune di Bertiole, per il disagio causato dai suddetti lavori di estensione della rete del gas, un importo forfettario complessivo a valere per gli anni dal 2009 al 2012, di € 40.000,00 (Euro quarantamila) oltre l'IVA, da qualificarsi quale "premio". A partire dal 2013 e fino a che gestirà il servizio, l'AMGA Multiservizi Spa si è impegnata a corrispondere al Comune di

Bertiolo l'importo annuo di € 10.000,00 (diecimila) oltre l'IVA, da qualificarsi sempre quale "premio";

Preso atto che nell'ultimo biennio (non si conoscono i dati del triennio) il risultato economico è stato positivo;

Ritenuto, quindi, di mantenere la partecipazione attualmente posseduta in quanto si ritiene pienamente coerente con la normativa vigente, oltre che ad essere fondamentale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

FRIULENERGIE SRL

Il Sindaco illustra la proposta e fornisce alcuni chiarimenti tecnici in merito alla FRIULIENERGIE s.r.l.

Vista la delibera consiliare n. 9 del 20/02/2007 avente per oggetto "Conformazione In House di CAFC Spa – Convenzione intercomunale, Statuto e Progetto di scissione del ramo aziendale gas" con la quale, tra l'altro, è stata deliberata la costituzione di CAFC ENERGIA SRL;

Rilevato che in data 11.07.2008 l'assemblea dei soci approvava modifiche statutarie, tra le altre, la variazione del nome della società da CAFC energia Srl a FRIULENERGIA srl;

Analizzato l'oggetto sociale della suddetta società;

Ritenuto che le attività svolte dalla società di che trattasi, pur potendosi astrattamente configurare come "servizio di interesse generale", nella fattispecie si ritiene che tale presupposto normativo essenziale non sussista in quanto l'ente non ha affidato alla Friulenergia Srl alcun servizio e quindi tali attività non hanno alcun impatto sulla comunità locale del Comune di Bertiolo;

Ritenuto, pertanto, di proporre la dismissione delle azioni attualmente possedute;

PRESO ATTO che il Comune di Bertiolo detiene anche una partecipazione nella COMET Distretto della Componentistica e Termoelettromeccanica SCARL di Pordenone a fronte di un versamento iniziale di € 1.000,00, con una percentuale di partecipazione pari allo 0,685%, il tutto meglio specificato nell'allegato Sub. A) succitato – Aderito con atto consiliare n. 17 del 07.04.2009;

RILEVATO che la COMET Scarl si è costituita in applicazione, tra le altre, della L.R. n.4/2005 riferita proprio la costituzione dell'Agenzia per lo sviluppo del Distretto della Componentistica Termoelettromeccanica, società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato le cui finalità sono dettagliatamente descritte all'art.2 dello statuto della società stessa e custodito agli atti del Comune di Bertiolo. L'ASDI COMET Scarl si è costituita anche ai sensi dell'art.2615 ter C.C., pertanto si configura, sostanzialmente, come un gruppo di soggetti (pubblici e privati) aventi l'obiettivo di tutelare il Distretto della meccanica e termoelettromeccanica, mediante la promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la presentazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell'area territoriale di riferimento. Non si ritiene rientri, comunque, nella fattispecie delle "Società" di cui agli artt. 27, 28, 29 della L.244/2007 e art.14, comma 32, del D.L. 78/2010, configurandosi, appunto, come un "consorzio";

PRESO ATTO che, nonostante si tratti di un Consorzio, si ritiene comunque opportuno valutare la sussistenza dell'interesse per il Comune di Bertiolo al mantenimento della partecipazione all'ASDI COMET Scarl, tutelando in questo modo sul proprio territorio le numerose imprese operanti nel settore;

VERIFICATI inoltre i dati contabili, riassunti all'allegato Sub A), da cui si desume una solidità

economica del consorzio che sommata alle finalità dell'ASDI COMET stessa su descritte, rendono opportuno e conveniente per il Comune di Bertiole continuare a mantenere la quota partecipativa all'ASDI COMET Scarl;

VISTA la Legge n.244/2007 ed il D.L. n.78/2010 (legge n.122/2010 di conversione);

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 8 – astenuti 5 (Viscardis Eleonora, Grosso Fabio, Fabris Franco, Zabai Antonino, Bertolini Luisella), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art.3, commi 27, 28, e 29 della L.244/2007 e dell'art.14, comma 32 del D.L. n.78/2010 (convertito nella L.122/2010), il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Bertiole alle società di seguito indicate, in quanto, per le motivazioni espresse nelle premesse, le medesime svolgono attività rientranti tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:
 - **CAFC SPA;**
 - **A & T 2000 SPA;**
 - **AMGA MULTISERVIZI SPA;**
- 2) di dare mandato al Sindaco ed alla Giunta, nonché ai responsabili della struttura comunale competenti per materia, nel rispetto delle prerogative e responsabilità di ciascuno, al fine di procedere, ai sensi della normativa citata di cui al precedente punto 1) e per quanto indicato in narrativa, la dismissione/cessione della partecipazione della società **FRIULENERGIE SRL** in quanto l'attività svolta non rientra tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, né può configurarsi come "servizio di interesse generale";
- 3) di impegnare il Sindaco e la Giunta a che riferiscano periodicamente in Consiglio Comunale in corrispondenza della fasi più rilevanti delle procedure di cui al precedente punto 2);
- 4) di autorizzare, pur non rientrando nella fattispecie di Società e quindi nelle disposizioni normative di cui all'oggetto del presente atto, anche il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Bertiole all'ASDI COMET Scarl;
- 5) di disporre, ai sensi dell'art.19, comma 2 (Società Pubbliche) della L. 102/2009 (di conversione del D.L. n.78/2009) di modifica dell'art.3, comma 28, della L.244/2007, la trasmissione del presente atto alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- 6) Di dare atto che quanto descritto ai precedenti punti 1) e 2) del deliberato, può essere così sinteticamente espresso:

RELAZIONE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE			MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE: sì/no
Società	Attività svolta per l'ente	Attività della Società	

C.A.F.C. Spa	Gestione del servizio Idrico e fognatura	OGGETTO SOCIALE: art.4, lett.e) dello Statuto CAFC Spa – (custodito agli atti del Comune)	SI'
A & T Spa	Servizio di igiene ambientale: raccolta e smaltimento rifiuti	OGGETTO SOCIALE: art. 3 dello Statuto A & T Spa (custodito agli atti del Comune)	SI'
AMGA – Azienda Multiservizi SPA	Distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bertiole	OGGETTO SOCIALE : art.4, comma 1, lett.a) Statuto Amga Multiservizi Spa – (custodito agli atti del Comune)	SI'
FRIULE ENERGIE S.R.L.	NESSUNA	OGGETTO SOCIALE: si veda Statuto	NO
A S D I COMET SCARL		OGGETTO SOCIALE: Coord.attività enti e imprese consorziate organizzando l'attività acq.energia elettrica	SI

Con voti favorevoli 8 – astenuti 5 (Viscardis Eleonora, Grosso Fabio, Fabris Franco, Zabai Antonino, Bertolini Luisella), espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE TECNICO

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.

Bertiolo, 09-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MITTIGA DOTT.SSA BRUNA

PARERE CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti.

Bertiolo, 09-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MITTIGA DOTT.SSA BRUNA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to MITTIGA DOTT.SSA BRUNA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 21-02-2011

Il Segretario Comunale
MITTIGA DOTT.SSA BRUNA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21-02-2011 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 08-03-2011.

Bertiolo li 21-02-2011

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-02-2011 al 08-03-2011.

Bertiolo li 09-03-2011

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI
